



COMUNE DI ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO REFERENDUM CONSULTIVO

approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 23.10.2003

INDICE

<i>TITOLO I – RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO</i>	3
ARTICOLO 1 – INIZIATIVA.....	3
ARTICOLO 2 – OGGETTO ED ESCLUSIONI	3
ARTICOLO 3 – RACCOLTA DELLE FIRME E DEPOSITO DELLA RICHIESTA	3
ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ E COMMISSIONE TECNICA.....	3
ARTICOLO 5 – REVOCA DEL REFERENDUM.....	4
ARTICOLO 6 – EFFETTI DEL REFERENDUM.....	4
ARTICOLO 7 – RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	4
ARTICOLO 8 – PROMOZIONE DEL REFERENDUM.....	4
ARTICOLO 9 – ESAME DI AMMISSIBILITÀ	4
ARTICOLO 10 – VERBALE DI AMMISSIBILITÀ	5
ARTICOLO 11 – RACCOLTA DELLE FIRME.....	5
ARTICOLO 12 – RICHIESTA DI REFERENDUM E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME	5
ARTICOLO 13 – DEPOSITO FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.....	5
ARTICOLO 14 – VERIFICA REGOLARITÀ.....	5
<i>TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM</i>	6
ARTICOLO 15 – INDIZIONE DEL REFERENDUM.....	6
ARTICOLO 16 – CONCENTRAZIONE DI ISTANZE REFERENDARIE	6
ARTICOLO 17 – PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM.....	6
ARTICOLO 18 – DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE	6
ARTICOLO 19 – TESSERE ELETTORALI.....	7
ARTICOLO 20 – UFFICIO DI SEZIONE	7
ARTICOLO 21 – OPERAZIONI DI VOTO.....	7
ARTICOLO 22 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO	7
ARTICOLO 23 – UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM.....	7
ARTICOLO 24 – RECLAMI	8
ARTICOLO 25 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.....	8
ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE ORGANO COMPETENTE.....	8
<i>TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI</i>	9
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI APPLICABILI.....	9
ARTICOLO 28 – SPESE	9

TITOLO I – RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

ARTICOLO 1 – INIZIATIVA

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a iniziativa della maggioranza (metà più uno) dei Consiglieri Comunali assegnati, ovvero del 15% (quindicipercento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il referendum può essere effettuato per la consultazione del Capoluogo o di una o più frazioni quando l'oggetto riguarda un nucleo abitato, ma con rispetto delle sezioni elettorali. In tale caso si applicano le norme del presente Regolamento con riduzione proporzionale in ragione degli elettori interessati ed iscritti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle non ammesse dell'articolo 54 dello Statuto comunale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - finanza locale;
 - tributi e loro tariffe;
 - designazione e nomine;
 - mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - atti già esecutivi degli organi del Comune;
 - questioni sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di Legge che non rendano possibili l'espletamento del referendum.
3. È altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno due anni dalla prima consultazione.

ARTICOLO 3 – RACCOLTA DELLE FIRME E DEPOSITO DELLA RICHIESTA

1. Gli articoli 11, 12 e 13 del presente Regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
4. I proponenti, previa autorizzazione del Segretario Generale, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ E COMMISSIONE TECNICA

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario Generale che la presiede, dal Difensore Civico e da n. 2 Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza designato dai Capigruppo e dal Responsabile di Area competente per materia, che funge anche da Segretario.
2. Il giudizio sull'ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia;
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni dal deposito della proposta.
4. La Commissione Tecnica può validamente deliberare con la presenza del Presidente e n. 2 (due) membri.

ARTICOLO 5 – REVOCA DEL REFERENDUM

1. Previo parere favorevole della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4 comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

ARTICOLO 6 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, il Consiglio Comunale deve espressamente pronunciarsi con deliberazione, contenente espressa e circostanziata motivazione, da adottarsi con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 7 – RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario Comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono Consiglieri in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti che depositano la richiesta presso il Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta.

ARTICOLO 8 – PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. Al fine di raccogliere le firme di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 10 (dieci), devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario Comunale che ne dà atto, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina dei tre delegati.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

ARTICOLO 9 – ESAME DI AMMISSIBILITÀ

1. La Commissione Tecnica di cui all'articolo 4 decide, con verbale sulla ammissibilità della richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 (cinque) giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 (cinque) giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data del provvedimento. Entro i successivi 5 (cinque) giorni la Commissione Tecnica si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta.

ARTICOLO 10 – VERBALE DI AMMISSIBILITÀ

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro 5 (cinque) giorni, rispettivamente ai delegati dei Consiglieri richiedenti, oppure dei promotori.

ARTICOLO 11 – RACCOLTA DELLE FIRME

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla Segreteria Comunale.
3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro 3 (tre) giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 12 – RICHIESTA DI REFERENDUM E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal Giudice di Pace, dai Consiglieri Comunali, dal Segretario del Comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dalla Legge 04.01.1968 n. 15 e D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
3. Il Segretario Comunale adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
4. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

ARTICOLO 13 – DEPOSITO FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

1. Il deposito presso il Segretario Comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 11 ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario Comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ARTICOLO 14 – VERIFICA REGOLARITÀ

1. La Commissione Tecnica entro 15 (quindici) giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ARTICOLO 15– INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'articolo 14, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 gennaio. Se il Sindaco riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre.
4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi dei commi 2 e 3 ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'Albo Pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per la votazione.
6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ARTICOLO 16– CONCENTRAZIONE DI ISTANZE REFERENDARIE

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica di cui all'articolo 4 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un'unica tornata delle istanze di referendum.

ARTICOLO 17– PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali ed i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni europee, politiche, regionali, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

ARTICOLO 18– DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

ARTICOLO 19– TESSERE ELETTORALI

1. Gli elettori accederanno alle sezioni elettorali muniti della tessera elettorale, attestante l'iscrizione nelle liste del Comune, e di un valido documento d'identità.
2. Si applicano in materia le stesse norme e procedure previste per le consultazioni elettorali e referendarie.

ARTICOLO 20 – UFFICIO DI SEZIONE

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.
3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede una persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, dai capigruppo consiliari oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi al Segretario Comunale entro le ore 16.00 del giorno precedente quello fissato per le votazioni.
4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7.00 del giorno fissato per le votazioni.

ARTICOLO 21 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia, con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore 19.00 del giorno stesso.

ARTICOLO 22 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino alla loro conclusione.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

ARTICOLO 23 – UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 24 – RECLAMI

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo 25, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste; a tale adunanza possono presenziare i promotori del referendum o i loro delegati.

ARTICOLO 25 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. L'ufficio comunale per il referendum appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori avente diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
3. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori iscritti e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi, escludendo a tal fine le schede bianche e nulle.
4. I risultati sono proclamati dall'ufficio comunale per il referendum; di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro trasmesso al Sindaco.
5. Del risultato del referendum il Sindaco informa i promotori.

ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE ORGANO COMPETENTE

1. Il Sindaco, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum sia stato validamente approvato, procede alla convocazione del competente organo ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario. In particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
 - la propaganda elettorale.

ARTICOLO 28 – SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.